

TAR LAZIO
Sede di Roma - Sezione I^a

Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. come disposto nell'ordinanza n. 15175 del 1° luglio 2013 del ricorso avente nrg 3811/2013.

della ITR S.R.L. (CF e PIVA 00712200609), in persona del suo Amministratore Unico, Sig. Antonino Tuzi, elettivamente domiciliata in Roma alla Via montione n. 48, presso lo studio dell'Avv. Massimo Oddo (CF DDOMSM78M16H501G – FAX 06/92912655 – PEC massimooddo@ordineavvocatiroma.org) che la assiste, difende e rappresenta in virtù di procura speciale al margine del ricorso introduttivo, ricorrente;

nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento Comunicazioni, in persona del Ministro pro tempore, resistente;

nonché nei confronti della Sette Gold S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, controinteressata

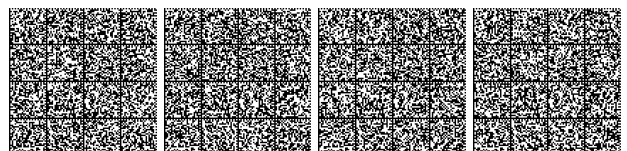
Per l'annullamento, per quanto di ragione, della graduatoria di cui all'art.3 comma 2 del bando per l'assegnazione delle frequenze digitali alle tv locali della Regione Lazio, rettificata mediante pubblicazione della stessa in data 20 marzo 2013 sul sito www.sviluppoeconomico.gov.it.

MOTIVI

1) ECCESSO DI POTERE PER ELUSIONE DELL'ORDINANZA CAUTELARE N. 274/2013 DEL TAR LAZIO, SEDE DI ROMA, SEZIONE I.

L'ordinanza n. 274/2013, intervenuta nel ricorso avente RG 11348/2012, a cui si è chiesto darsi concreta esecuzione in questa sede, disponeva chiaramente la sospensiva finalizzata al riesame dell'atto impugnato dalla I.T.R. s.r.l. e della complessiva posizione vantata da quest'ultima “*alla luce dei motivi del ricorso*” per quanto concerne la mancata attribuzione nella graduatoria impugnata di maggiori punti tanto per il requisito della copertura che dei dipendenti che del patrimonio netto.

L'oggetto del provvedere era, quindi, stato ben determinato da questo Tribunale, sicché non può porsi in dubbio che nessun satisfattorio provvedimento sia stato adottato dall'Amministrazione al fine di



ottemperare al chiaro disposto della citata ordinanza, avendo l'atto impugnato fatto rimanere invariati i punteggi dell'odierna ricorrente.

2) ECCESSO DI POTERE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI CUI ALLA LEGGE 241/90 E, PRECISAMENTE, DEGLI ART. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10 bis.

3) ECCESSO DI POTERE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA', PERPLESSITA', ABNORMITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELL'EMANAZIONE DEI ATTI IMPUGNATI OLTRE CHE PER PALESE VIOLAZIONE DELLE NORME DI SETTORE.

L'amministrazione resistente, anche non correggendo gli errori materiali segnalati dalla I.T.R. S.r.l. (vi è stato un errore di calcolo nell'attribuzione dei punteggi della copertura a quest'ultima, non avendo il ministero conteggiato l'area di copertura della ricorrente sulla base dei 42 erp irradiati dalla stessa), ha, per l'effetto e di fatto, violato numerose norme di settore. E' stata violata la statuizione dell'art. 2, comma 6, della legge 249/1997 con la quale l'Autorità Garante ha fissato i criteri, tutti allo stato disattesi dall'Amministrazione resistente, per l'assegnazione delle frequenze. E' stato, inoltre, violato l'art. 2 bis della legge 66/2001 laddove lo stesso dispone, al comma 1, come le trasmissioni televisive in tecnica digitale debbano essere irradiate nel rispetto delle aree di copertura precedentemente servite dalle emittenti. E' stato violato, infine, il disposto del Testo Unico per la radiotelevisione di cui all'art. 42 del D. Lgs 177/2006 laddove si impone ai soggetti che svolgono attività di radiodiffusione di assicurare un uso efficiente delle frequenze radio ad essi assegnate.

4) ECCESSO DI POTERE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA', PERPLESSITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELL'EMANAZIONE DEGLI ATTI IMPUGNATI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL' AUMENTO DEI PUNTEGGI



**DELLA COPERTURA ALL'EMITTENTE SETTE GOLD S.R.L. IN
SEDE DI RETTIFICA DELLA GRADUATORIA DEL LAZIO.**

**5) VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE IN
RELAZIONE AL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELL'AFFIDAMENTO.**

Per tutto quanto sopra, la ITR S.r.l. , come sopra rappresentata e difesa

chiede

che l'Ecc.mo Tar adito voglia accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare,
per quanto di ragione, l'atto impugnato.

In ogni caso con vittoria delle spese di giudizio.

Si chiede, altresì, ai sensi dell'art. 35, Comma I, del D.lgs 80/98, che venga
disposto risarcimento del danno ingiustamente cagionato alla ricorrente con
il provvedimento impugnato, danno che verrà quantificato nel corso del
giudizio.

La presente comunicazione è rivolta a tutti i soggetti utilmente inseriti nella
graduatoria di cui all'art. 3 comma 2 del bando per l'assegnazione delle
frequenze digitali alle emittenti locali nella regione Lazio pubblicata il
20/3/13.

Roma, 23 aprile 2013

avv. Massimo Oddo

TS13ABA9144 (A pagamento).

